



Audizione Commissione Agricoltura 5 luglio 2017 , sulla proposta di legge n. 4522 della Camera dei Deputati, sui Domini collettivi.

Il testo appare ispirato ai migliori intenti, e nella sua ispirazione sicuramente deve essere apprezzato e condiviso. Si tratta di stabilire finalmente, dopo tante incertezze e anche contraddizioni normative (come tra la legge fondamentale n. 1766/27 ispirata a intenti abolitivi, e le leggi sulla montagna del 1952 e del 1871, nonché la legge n. 97/94), il principio che i beni di proprietà collettiva di comunità di abitanti e di comunioni familiari montane devono essere gestiti dalla stessa comunità attraverso suoi enti esponenziali (e non dal Comune e da organizzazioni paracomunali come le Amministrazioni separate); e che tali enti debbono poter operare con pienezza di gestione e nelle forme del diritto privato, ovviamente nel rispetto dei vincoli di incommerciabilità e di destinazione che gravano sui beni, come beni di "apprensione originaria" e non derivanti da acquisti di carattere privatistico.

Il testo presenta tuttavia alcuni difetti di formulazione che potranno produrre difficoltà in sede di interpretazione e che sarebbe opportuno correggere; e presenta inoltre una carenza di ordine più generale laddove risulta privo di normativa di attuazione. Attraverso quali modalità le attuali organizzazioni di gestione dei beni collettivi (laddove esistenti) si trasformano in Domini collettivi? E come si formano i Domini collettivi nei molteplici casi in cui non sussiste alcuna organizzazione propria della comunità titolare dei beni, spesso confusi nel patrimonio comunale?

Ove si ritenesse, dati i tempi stretti di fine legislatura, opportuno procedere alla rapida approvazione del testo così com'è, occorrerebbe impegnare il Governo, mediante puntuale ordine del giorno, alla presentazione di un testo contenente disposizioni attuative, se possibile mediante regolamento ai sensi dell'art. 17, 1° co., della l. n. 400/88.

Rappresento qui di seguito alcuni possibili emendamenti da introdurre nel testo.

L'art. 1, 1° co., lett. b), viene così riformulato: "b) dotato della capacità di autonormazione in ordine alla propria organizzazione, al proprio funzionamento e all'esercizio dei compiti di amministrazione e di gestione". L'attuale formulazione è incomprensibile non essendo conosciute le nozioni di amministrazione soggettiva e di amministrazione oggettiva.

All'art. 1, 1° co., lett. c), sopprimere le parole "che fa capo alla base territoriale della proprietà collettiva", espressione invero incomprensibile.

All'art. 2, 4° co., sopprimere la terza proposizione ("Resta nella facoltà delle popolazioni interessate costituire..."). Le Amministrazioni separate dei beni civici debbono essere soppresse e in loro luogo costituiti i Domini collettivi come enti esponenziali delle collettività con natura privatistica. Ciò in virtù della norma che si propone di aggiungere.

All'art. 3, 4° co., sopprimere il riferimento all'art. 3 della l. 31.1.1994 n. 97, che contiene norme generali sulla proprietà collettiva e non di una specie di essa. Le comunioni familiari di cui alla legge del 1971 sono viceversa una specie cui è opportuno fare riferimento nel citato comma.



All'art. 3, 7° co., eliminare la terza proposizione laddove si prevede che i provvedimenti degli enti siano resi esecutivi con deliberazione della giunta regionale. Ricordo, sul punto, che questa previsione renderà difficile il perfezionamento dei provvedimenti degli enti, dato l'atteggiamento ostile, comunque anticollaborativo, che le giunte regionali hanno sempre manifestato a fronte degli enti collettivi. Sarebbe altresì opportuno sopprimere anche la prima proposizione del comma, tenuto conto che le regioni da 23 anni non attuano l'art. 3 cit., della l. n. 97/94 e non si vede perché adesso in un anno lo farebbero.

Sarebbe necessario prevedere una norma (da rinviare alla prossima legge o da inserire in regolamento del Governo?) la quale chiarisse in maniera inequivocabile che le Università agrarie e tutti gli altri enti esponenziali di collettività, ivi **comprese le Amministrazioni separate**, siano trasformati in Domini collettivi, ai sensi di legge; e occorre definire a tal fine le modalità attraverso le quali detta trasformazione avvenga; nonché le modalità attraverso le quali la costituzione degli enti esponenziali avvenga **in quei territori nei quali nessuna organizzazione autonoma per la gestione dei beni collettivi esiste.**